

In questo numero:

- **IVA: cessione del portafoglio clienti**
- **Diritto di abitazione: applicazione per il convivente**
- **Liquidazione ordinaria: rispetto della par condicio creditorum**
- **IRPEF: detrazioni per risparmio energetico**
- **Nuova periodicità per estero metro e imposta di bollo su fatture elettroniche**
- **Responsabilità amministrativa: false fatture**
- **IVAFE anche per i crediti verso soggetti esteri negoziati su mercati regolamentati**

IVA: CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI

In una recente risposta ad interpello (n. 466 del 4.11.2019) l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la **cessione del portafoglio clienti** costituisce **cessione d'azienda** solo quando integra un **complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva** (ipotesi piuttosto rara). **In linea generale**, quindi, il portafoglio clienti costituisce un **singolo bene** la cui **cessione** è da assoggettare ad **IVA** (e non a registro con aliquota 3%). Come asserisce l'Agenzia, per integrare la **cessione d'azienda** non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che la compongono, tuttavia, nel complesso di quelli ceduti, **legati** da un rapporto di complementarietà strumentale, deve permanere un **residuo di organizzazione** che ne dimostri **l'attitudine all'esercizio dell'impresa**, sia pure mediante la **successiva integrazione** da parte del **cessionario**. Il complesso dei **clienti** selezionati ed acquisiti nel tempo rappresenta una **componente del valore dell'avviamento**, che può essere trasferito integralmente anche in modo separato dall'azienda, in quanto **suscettibile di autonoma valutazione economica**.

DIRITTO DI ABITAZIONE: APPLICAZIONE PER IL CONVIVENTE

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 463 del 4.11.2019), il **diritto di abitazione**, previsto in favore del coniuge superstite dall'art. 540 del Codice civile (diritto reale) è di **natura diversa** dal diritto di natura obbligatoria, che **spetta** invece al **convivente superstite** (art. 1, comma 42, Legge n. 76/2016). Quest'ultimo ha diritto di **continuare ad abitare** nella casa di proprietà del convivente deceduto: - **per 2 anni**, o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a 2 anni e, comunque, **non oltre i 5 anni**; - per un periodo **non inferiore a 3 anni**, qualora nella casa in questione coabitino **figli minori o figli disabili** del convivente superstite.

LIQUIDAZIONE ORDINARIA: RISPETTO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM

Nelle ipotesi di **liquidazione con incapienza dell'attivo** rispetto all'ammontare dei debiti, il liquidatore è tenuto a **rispettare le cause legittime di prelazione** (ipoteca, pegno e privilegio). E' quanto ha univocamente affermato la giurisprudenza, asserendo poi che, qualora siano compiuti pagamenti preferenziali, si produce per effetto di questi un **danno specifico** nel patrimonio dei singoli creditori rimasti insoddisfatti. Sussiste dunque la **responsabilità del liquidatore** per il mancato rispetto della **par condicio creditorum** in caso di insufficienza della massa attiva all'integrale soddisfazione dei crediti (Tribunale di Milano, sentenza n. 7265/2015 e n. 4509/2017, Tribunale di Genova, sentenza n. 1125/2013). In caso di violazione di tale principio, a fronte di un'incapienza patrimoniale, il liquidatore è **responsabile per il danno subito dal creditore** che, al termine della procedura di liquidazione, sia stato soddisfatto in una **percentuale inferiore rispetto a quella di altri creditori di pari grado**: al ricorrere di tale ipotesi, il **risarcimento** corrisponde all'importo che il creditore avrebbe avuto diritto di ricevere laddove il liquidatore avesse correttamente rispettato la *par condicio creditorum*.

IRPEF: DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO

Qualora si possieda, o si acquisti, un **fabbricato al rustico** e si intenda, **in fase di completamento** di installare impianti o adottare soluzioni costruttive volti al **risparmio energetico**, le **detrazioni IRPEF** previste dall'art. 1, commi da 344 a 349, della Finanziaria 2007 (detrazioni per il risparmio energetico) **non spettano**. Ciò in quanto le previsioni di legge riguardano esclusivamente **edifici esistenti**, ossia **ultimati** prima dell'effettuazione degli interventi di cui sopra.

NUOVA PERIODICITÀ PER ESTEROMETRO E IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Due tra i numerosi emendamenti al Ddl. di conversione del DL 124/2019 approvati dalla Commissione Finanze della Camera, riguardano la comunicazione delle operazioni transfrontaliere e il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La **trasmissione telematica dell'esterometro** sarà effettuata con **cadenza trimestrale** entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Un'ulteriore semplificazione concerne il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**: nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 euro, il versamento può essere assolto con **cadenza semestrale**, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: FALSE FATTURE

Le regole sulla **responsabilità amministrativa** delle **persone giuridiche** troveranno a breve applicazione (salvo modifiche dell'ultima ora alla legge di bilancio) anche al reato di **dichiarazione fraudolenta** con utilizzo di **fatture** o altri documenti per **operazioni inesistenti**. Nel caso di contestazione al rappresentante legale della società che ha sottoscritto le dichiarazioni dei redditi e/o dell'IVA del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture (art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000), il **Pubblico ministero** annoterà anche l'**illecito amministrativo** a carico dell'ente nel registro delle notizie di reato. Mentre a carico del rappresentante legale, in caso di condanna, è prevista una pena detentiva, **per l'ente** la legge commina **sanzioni pecuniarie** fino a 774.500 euro, a meno che l'ente riesca a dimostrare l'adozione di tutti gli **accorgimenti necessari preventivi**, in termini di procedure e controlli interni, per evitare l'illecito, ai sensi della Legge n. 231/2001. In quest'ultimo caso le conseguenze sanzionatorie rimarrebbero **esclusivamente a carico del legale rappresentante**. A tal fine assume un ruolo determinante la predisposizione di **idonei modelli organizzativi**, di gestione e di controllo, volti a disciplinare procedure e controlli interni per la prevenzione del reato. Tali modelli, tuttavia, **non** possono essere adottati **solo formalmente**, **ma** devono tradursi in concreti **adempimenti** posti in essere all'interno dell'azienda, adattati alla concreta situazione aziendale, e superare il vaglio dell'Autorità giudiziaria. Il modello deve poi essere periodicamente **aggiornato** in seguito alle **novità normative** e deve formare oggetto di attività formativa, svolta in ambito aziendale, di cui è naturalmente opportuno conservare traccia. Altra condizione per beneficiare dell'esonero da responsabilità è la presenza dell'**organismo di vigilanza**, che deve caratterizzarsi, oltreché per autonomia ed indipendenza, anche per **specifiche competenze tecniche** richieste in capo a ciascun membro. Per tale funzione è opportuna l'istituzione di un **organismo ad hoc**, pur non escludendosi la possibilità di ricorrere, **almeno in parte**, a **figure interne all'azienda** od al collegio sindacale.

IVAFE ANCHE PER I CREDITI VERSO SOGGETTI ESTERI NEGOZIATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 386 sugli adempimenti in materia di **monitoraggio fiscale** e di **liquidazione dell'IVAFE** in relazione a un credito che ha **sostituito** i titoli obbligazionari posseduti verso un soggetto estero a seguito dell'approvazione di un piano di ristrutturazione del debito societario. Nel caso di specie, il contribuente, avendo aderito a un piano di ristrutturazione giudiziario, ha sostituito le proprie obbligazioni acquisendo una **partecipazione interest** (quota di partecipazione) all'interno di un **credit agreement** (accordo di finanziamento). Le condizioni del prestito prevedono un obbligo di restituzione del capitale unitamente alla corresponsione di interessi. Per configurarsi come strumento finanziario ed essere soggetto all'**IVAFE dell'0,2%**, la quota di partecipazione deve quindi disporre del requisito della negoziabilità nel mercato dei capitali, caratteristica comune degli strumenti finanziari. Infatti **devono essere sempre indicate nel quadro RW le attività estere di natura finanziaria**, ossia quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	05/12/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	05/12/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	05/12/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,395	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,109	1,145	1,199	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	176,4	246,9	157,5
6 mesi	-0,336	-0,240	-0,271	Euro - yen	120,44	125,85	135,01				
1 anno	-0,269	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.